



COMUNITÀ VALSUGANA E TESINO
PROVINCIA DI TRENTO

Decreto del Presidente della Comunità
n. 115

OGGETTO: L.P. 07/11/2005 n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa” - edilizia abitativa pubblica. Espressione di parere ai sensi dell’art. 1 comma 6.

L'anno duemilaventicinque addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **19:45**, nella sede della Comunità Valsugana e Tesino in Piazzetta Ceschi 1 a Borgo Valsugana, il sig. Claudio Ceppinati, nella sua qualità di Presidente della Comunità Valsugana e Tesino, nominato con provvedimento del Consiglio dei Sindaci n. 12 dd. 01.07.2025,

EMANA

il seguente decreto. Assiste e verbalizza il Segretario Generale della Comunità, dott.ssa Sonia Biscaro.

OGGETTO: L.P. 07/11/2005 n. 15 “Disposizioni in materia di politica provinciale della casa” - edilizia abitativa pubblica. Espressione di parere ai sensi dell’art. 1 comma 6.

IL PRESIDENTE DELLA COMUNITA’

Premesso che:

Le disposizioni in materia di politica provinciale della casa e degli interventi in materia di edilizia abitativa pubblica sono disciplinati dalla Legge provinciale n. 15 d.d. 07/11/2005 e s.m.i. e dal relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. n. 17-75/leg. dd. 12/12/2011.

L’art. 1 comma 1 della L.P. 15/2005 individua gli Enti locali, quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa a favore dei nuclei familiari con condizione economico-patrimoniale insufficiente per acquistare, risanare o ristrutturare con i soli mezzi propri la prima abitazione.

L’art. 1 comma 6 della L.P. 15/2005 dispone che *“Acquisito il parere favorevole dell’ente locale nel cui territorio è collocato l’immobile, l’ITEA S.p.a. può mettere a disposizione, con i criteri e le condizioni stabiliti dal regolamento di esecuzione, alloggi o immobili non destinati a uso abitativo a favore di: a) enti, associazioni senza scopo di lucro e istituzioni, con finalità statutarie di carattere sociale; ... omissis...”*

Preso atto che ITEA S.p.A., con nota nostro protocollo n. 9230 dd. 09/07/2025, segnalava che l’Associazione Trentina Accoglienza Stranieri onlus, con sede in via Lunelli, 4 a Trento, aveva presentato richiesta per la messa a disposizione di tre alloggi con 2 o 3 stanze, ubicati nella zona della Bassa Valsugana, da destinare alla finalità dell’associazione stessa.

In particolare gli alloggi verrebbero destinati a struttura residenziale nel quale ospitare persone della comunità, straniere e non, che si trovano in situazione di difficoltà abitativa o di disagio sociale al fine di favorire la loro inclusione e autonomia.

Nella medesima nota ITEA S.p.A. individuava gli alloggi da proporre alla predetta associazione, di seguito indicati:

- Castel Ivano Via Parotto, 2 int. 4 di 3 stanze – c.a. 20800004;
- Castel Ivano Via Pretorio, 27 int. 7 di 2 stanze – c.a. 21700034;
- Castel Ivano Via delle Cavae, 1 int.1 di 2 stanze – c.a. 22100029;

e contestualmente richiedeva ai sensi e per gli effetti di cui al precitato comma 6 dell’art. 1 della L.P. 15/2005, il parere di codesta amministrazione.

Richiamato l’articolo 27 – I° comma – del regolamento di attuazione della L.P. 15/2005, che prevede che gli enti, le associazioni senza scopo di lucro e le istituzioni con finalità statutarie di carattere sociale, nonché le forze dell’ordine, possono chiedere la messa a disposizione di alloggi, anche ad uso non abitativo, di proprietà od in disponibilità di ITEA S.p.A. ed al II° comma stabilisce che il numero di tali alloggi e la loro ubicazione siano individuati dagli enti locali.

Considerato il contesto sociale in cui da anni opera l’Associazione Trentina Accoglienza Stranieri onlus, valutate le finalità propositive del progetto mirato alla tutela di persone vulnerabili e in situazione di difficoltà abitativa e preso atto che ITEA S.p.A. ha valutato positivamente la richiesta, si ritiene ora opportuno formulare parere favorevole alla prospettata concessione locativa al fine di permettere la prosecuzione dell’iter burocratico previsto dalla normativa vigente in materia di edilizia abitativa pubblica.

Visti:

- gli atti citati in premessa;

- la L.P. 07/11/2005 nr. 15 e successive modificazioni;
- il Regolamento di esecuzione della LP 15/2005 approvato con DPP 17-75/Leg. dd. 12/12/2011 e ss.mm. e integrazioni;

Visti inoltre:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- la L.P. n. 18/2015 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli artt. 1 e 2 della L. n. 42/2009);
- la Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e ss.mm.;
- la L.P. 16.06.2006 n. 3, così come da ultimo modificata dalla L.P. 06.07.2022 n. 7;
- Il Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999 n. 8/L e s.m., per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- lo Statuto della Comunità Valsugana e Tesino, per quanto compatibile con la L.P. n. 3/2006 e ss.mm.;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione n. 31 del Consiglio di Comunità del 28.12.2017;
- il "Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità Valsugana e Tesino", adottato con decreto del Presidente n. 81 di data 27 dicembre 2022;
- il decreto del Commissario n. 3 dd. 11.01.2022, con il quale è stato individuato il gestore delle segnalazioni di operazioni sospette di riciclaggio nella figura del Segretario Generale dell'Ente;
- il decreto del Commissario n. 15 dd. 25.01.2022, con il quale è stato adottato l'*"Atto organizzativo per la disciplina delle modalità operative per l'effettuazione e la comunicazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo"*;
- Richiamata la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 30 dd. 12.12.2024, che ha approvato il D.U.P. 2025-2027 ed il Bilancio di previsione finanziario 2025-2027, con relativi allegati;
- Richiamato il decreto del Presidente n. 169 dd. 30.12.2024, ad oggetto: "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027 – P.E.G. parte finanziaria";
- Richiamato il decreto del Presidente n. 51 di data 27.03.2025, avente ad oggetto "*Art. 6 del D. L. 09.06.2021 n. 80, convertito dalla L. 06.08.2021 n. 113, e art. 4 della L.R. 20.12.2021 n. 7. Approvazione dell'Aggiornamento 2025 del "Piano integrato di attività e organizzazione 2023-2025 della Comunità Valsugana e Tesino"*";

Dato atto che non sussistono situazioni di conflitto di interesse in capo ai responsabili dell'istruttoria di questo provvedimento ai sensi degli articoli 7 e 14 del Codice di comportamento dei dipendenti della Comunità.

Preso atto del parere di cui all'art. 185, comma 1, del "Codice degli enti locali della Regione autonoma della Regione Trentino – Alto Adige", approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m., espresso in forma digitale ed allegato alla presente;

Rilevato che nel presente provvedimento non si riscontrano aspetti di natura finanziaria e pertanto non è richiesto il parere di regolarità contabile.

Atteso che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Presidente;

DECRETA

1. Di prendere atto della richiesta dell'Associazione Trentina Accoglienza Stranieri onlus con sede in via Lunelli 4, a Trento, della messa a disposizione di n. 3 alloggi ubicati nella Comunità Valsugana e Tesino e di proprietà di ITEA S.p.A. da destinare alle finalità dell'associazione stessa.
2. Di esprimere, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1 comma 6 della L.P. 15/2005 e valutate le finalità propositive del progetto mirato alla tutela di persone vulnerabili e in situazione di difficoltà abitativa, parere favorevole alla prospettata concessione locativa, dei seguenti alloggi individuati da ITEA S.p.A:
 - Castel Ivano Via Parotto, 2 int. 4 di 3 stanze – c.a. 20800004;
 - Castel Ivano Via Pretorio, 27 int. 7 di 2 stanze – c.a. 21700034;
 - Castel Ivano Via delle Cavae, 1 int.1 di 2 stanze – c.a. 22100029.

Ai sensi dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/92 e ss.mm., avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

- *ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 41 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;*
- *in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, per motivi di legittimità, ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.*

Data lettura del presente decreto, viene approvato e sottoscritto.

<p>Il Presidente <i>Claudio Ceppinati</i></p>		<p>il Segretario Generale <i>dott.ssa Sonia Biscaro</i></p>
---------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------

Alla presente sono uniti:

- parere di regolarità tecnica
- attestazione di pubblicazione e esecutività

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli art. 20 e 21 del D.Lgs n.82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.